Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 | **Roma - Venerdì 3 marzo** | **Numero 52**

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 20

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0,80 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 90

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera e) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

AVVISO.

Si rende noto che per effetto del R. Decreto-Legge 19 novembre 1921, n. 1959, concernente l'aumento delle Tariffe per le inserzioni sulla Gazzetta ufficiale, il deposito preventivo da rimettersi per ogni pubblicazione, dev'essere, d'ora innanzi, commisurato in ragione di lire sessanta (L. 60) per ogni pagina di manoscritto.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 165 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 31 dicembre 1921, n. 1868;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa degli Economati generali dei benefici vacanti di Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Torino, Venezia, per l'esercizio finanziario 1921-922, sono introdotte le variazioni contenute nell'annessa tabella firmata d'ordine Nostro dai ministri proponenti.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA — RODINÒ.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

TABELLA di variazioni ai bilanci degli economati generali dei benefici vacanti per l'esercizio finanziario 1921-922.

Economato generale di Bologna.

ENTRATA.

Maggiori entrate:

Cap. n. 1. Redditi patrimoniali	13.675 —
Cap. n. 2. Proventi dei benefici vacanti	25.000 —
Cap. n. 4. Entrate diverse ed eventuali	13.000 —
Cap. n. 6. Esazione di capitali, di prestiti e anticipazioni	20.000 —
	71,675 —

SPESA.

Maggiori assegnazioni.

Cap. n. 2. Imposte, tasse, contributi all'erario	10.000 —
Cap. n. 5. Pensioni, assegni, sussidi di cui all'art. 10 del regolamento, approvato con decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978	10.775 —
Cap. n. 9. Fondo di riserva	4.900 —
Cap. n. 10. Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti e di altre passività patrimoniali - Prestiti ed anticipazioni	47.000 —
	72.675 —

Diminuzioni di stanziamento

Cap. n. 6. Spese diverse e casuali	1.000 —

Economato generale di Firenze.

ENTRATA.

Maggiori entrate.

Cap. n. 2. Proventi dei benefici vacanti	55.000 —
Cap. n. 4. Entrate diverse ed eventuali	11.000 —
Cap. n. 6. Esazione di capitali di prestiti e di anticipazioni	50.000 —
	116 000 —

SPESA.

Maggiori assegnazioni.

Cap. n. 1. Spesa di personale e generali di amministrazione	8.000 —
Cap. n. 2. Imposte tasse e contributi all'Erario	14.000 —
Cap. n. 5. Pensioni, assegni sussidi di cui all'articolo 10 del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978	20.000 —
Cap. n. 9. Fondo di riserva	3.000 —
Cap. n. 10. Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti e di altre passività patrimoniali - Prestiti ed anticipazioni	71.000 —
Totale	116.000 —

Economato generale di Milano

SPESA.

Maggiori assegnazioni.

Cap. n. 5. Sussidi, pensioni, assegni di cui all'art. 10 del **regolamento approvato con** decreto Luogotenenziale **23 maggio 1918**, n. 978	5.000 —
Cap. n. 9. Fondo di riserva	3.000 —
Cap. n. 10. Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti e di altre passività patrimoniali - Prestiti ed anticipazioni	21.000 —
Totale	29.000 —

Diminuzioni di stanziamento.

Cap. n. 1. Spese di personale e generali di amministrazione	28.000 —
Cap. n. 6. Spese diverse e casuali	1.000 —
Totale	29.000 —

Economato generale di Napoli

ENTRATA.

Maggiori entrate

Cap. n. 1. Redditi patrimoniali	6.000 —
Cap. n. 6. Esazione di capitali di prestiti e di anticipazioni	1.000.000 —
Totale	1.006.000 —

SPESA.

Maggiori assegnazioni.

Cap. n. 1. Spese di personale e generali di amministrazione	23.000 —
Cap. n. 2. Imposte tasse e contributi all'erario	3.000 —
Cap. n. 5. Pensioni, assegni, sussidi di cui all'art. 10 del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978	30.000 —
Cap. n. 9. Fondo di riserva	7.000 —
Cap. n. 10. Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti e di altre passività patrimoniali - Prestiti ed anticipazioni	1.002.000 —
Totale	1.035.000 —

Diminuzioni di stanziamento.

Cap. n. 6. Spese diverse e casuali	2[illegible]

Economato generale di Palermo.

ENTRATA.

Maggiori entrate.

Cap. n. 1. Redditi patrimoniali	[illegible]
Cap. n. 6. Proventi di beneficî vacanti	1[illegible]
Totale	18,[illegible]

SPESA.

Maggiori assegnazioni.

Cap. n. 1. Spese di personale e generali di amministrazione	2.300
Cap. n. 5. Sussidi, pensioni assegni di cui all'articolo 10 del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978	6.000 —
Cap n. 9. Fondo di riserva	4.700 —
Cap. n. 10. Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti e di altre passività patrimoniali, prestiti ed anticipazioni	6.000 —
Totale	19.000 —

Diminuzioni di stanziamento.

Cap. n. 6. Spese diverse e casuali	1.000 —

Economato generale di Torino

ENTRATA.

Maggiori entrate.

Cap. n. 1. Redditi patrimoniali	70.000 —
Cap. n. 6. Esazione di capitali, di prestiti e di anticipazioni	10.000.000 —
Totale	10.070.000 —

SPESA.

Maggiori assegnazioni.

Cap. n. 3. Spese patrimoniali contrattuali e di liti	1.500 —
Cap. n. 5. Pensioni, assegni, sussidi di cui all'art. 10 del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978	30.000 —
Cap. n. 9. Fondo di riserva	11.600 —
Cap. n. 10. Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti e di altre passività patrimoniali - Prestiti e anticipazioni	10.085.000 —
Totale	10.128.100 —

Diminuzioni di stanziamento.

Cap. n. 1. Spese di personale e generali di amministrazione	13.100 —
Cap. n. 6. Spese diverse e casuali	2.000 —
Totale	15.100 —

Economato generale di Venezia.

ENTRATA.

Maggiori entrate.

Cap. n. 4. Entrate diverse ed eventuali	3.000 —

SPESA.

Maggiori assegnazioni.

Cap. n. 1. Spese di personale e generali di ammistrazione	8.800 —
Cap. n. 2. Imposte tasse contributi all'Erario	3.000 —
Cap. n. 5. Pensioni, assegni sussidi di cui all'art. 10 del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978	15.000 —
Cap. n. 6. Spese diverse e casuali	3.200 —
Cap. n. 9. Fondo di riserva	5.200 —
Cap. n. 9-*quater* (di nuova istituzione). Saldo spese residue per «spese postali, telegrafiche e telefoniche» riferibili agli esercizi 1920-1921 e retro	100 —
Cap. n. 10. Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti e di altre passività patrimoniali - prestiti e anticipazioni	2.700 —
Totale	38.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro
DE NAVA.
Il ministro per la giustizia e gli affari di culto
RODINÒ.

Il numero 152 della raccolta ufficiale delle leggi **e dei** *decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno;

Visto il Nostro decreto 26 aprile 1906, n. CCI, che determina in lire due (L. 2) il limite massimo d'aliquota per 100 lire di reddito tassato a ruolo, che la Camera di commercio di Caltanissetta è autorizzata ad imporre sugli industriali e commercianti del proprio distretto per redditi di natura industriale e commerciale;

Considerato che la Camera predetta con deliberazione 2 marzo 1921, sottopose all'approvazione del Ministero dell'industria e commercio la modifica dell'articolo 4 del R. decreto 26 aprile 1906, n. CCI, che approva il regolamento per l'applicazione e la riscossione della tassa camerale, nel senso di portare il limite massimo di L. 2 per ogni 100 a L. 3;

Visto il R. decreto 24 agosto 1921, n. 1407, col quale la Camera di commercio e industria di Caltanissetta è stata autorizzata ad applicare, per il solo anno 1921, la tassa sugli esercenti industria e commercio del proprio distretto, con l'aliquota massima del 3 per 100 sui redditi imponibili di natura commerciale e industriale;

Ritenuto che permangono le condizioni per le quali venne accolta la richiesta della Camera di commercio e industria di Caltanissetta circa l'applicazione dell'aumento del massimo d'aliquota come sopra specificato;

Sentito il parere del Consiglio superiore del commercio;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Caltanissetta è autorizzata ad applicare la tassa sugli esercenti industria e commercio nel proprio distretto con l'aliquota massima del 3 per cento sui redditi imponibili di natura commerciale e industriale.

Art. 2.

Entro il limite anzidetto la Camera di commercio e industria di Caltanissetta sottoporrà all'approvazione del Ministero per l'industria e il commercio la misura effettiva dell'aliquota di tassa da applicare.

Art. 3.

Il predetto decreto 26 aprile 1906, n. CCI, rimane in vigore per tutto quanto non è diversamente stabilito dal presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BELOTTI.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 155 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio ed industria del Regno;

Visto il Nostro decreto 7 marzo 1895, n. XLIV (p. s.) che fissa in L. 0,50 l'aliquota massima che la Camera di commercio e industria di Treviso è autorizzata ad imporre sui redditi industriali e commerciali, che si producono nel proprio distretto;

Considerato che la Camera suddetta con deliberazione in data 10 agosto 1920 chiese al Ministero per l'industria e il commercio di essere autorizzata ad elevare, per urgenti esigenze di bilancio da lire 0,50 a lire 1,00 per ogni 100 lire di reddito netto di ricchezza mobile il massimo d'aliquota che essa attualmente può applicare ai redditi della natura anzidetta;

Visto il R. decreto 3 luglio 1921, n. 1090, col quale la Camera di commercio di Treviso è stata autorizzata ad applicare per il solo anno 1921 la tassa sugli esercenti industria o commercio del proprio distretto con l'aliquota massima di L. 1 per cento sui redditi netti di natura commerciale e industriale che si producono nel distretto medesimo;

Ritenuto che permangono le condizioni per le quali venne accolta la richiesta della Camera di commercio e industria di Treviso circa l'applicazione dell'aumento del massimo d'aliquota come sopra specificato;

Sentito il parere del Consiglio superiore del commercio;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Treviso è aut rizza a ad applicare l'impos a sugli esercenti industria e commercio nel proprio distretto con l'aliquota massima dell'uno per cento sui redditi di natura commerciale e industriale che si producono nel distretto medesimo.

Art. 2.

Entro il limite anzidetto la Camera di commercio e industria di Treviso sottoporrà all'approvazione del Ministero per l'industria e commercio la misura effettiva dell'aliquota di tassa da applicare.

Art. 3.

Il predetto R. decreto 7 marzo 1 95, n. XLIV (p. s.) rimane in vigore per tutto quanto non è diversamente stabilito dal presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BELOTTI.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 186 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 1° settembre 1860;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Nostro primo segretario pel Gran Magistero dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono abrogate le disposizioni del R. decreto 1° settembre 1860 col quale il patrimonio dell'Ordine Costantiniano di San Giorgio di Parma con tutti i diritti e pesi al medesimo inerenti fu aggregato all'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro.

Art. 2.

Per la gestione ed amministrazione del patrimonio appartenente al predetto Ordine Costantiniano, è istituito un Ente giuridico a sè stante, autonomo, separato dall'Ordine Mauriziano.

L'Ente funzionerà per mezzo di due organi amministrativi:

1. Un Consiglio generale d'amministrazione.
2. Una Giunta amministrativa esecutiva.

Al Consiglio generale spetta la sorveglianza generale dell'Amministrazione, alla Giunta la gestione ordinaria e le funzioni esecutive del nuovo Ente.

Art. 3.

Il Consiglio generale d'amministrazione è composto di 15 membri.

Il Nostro primo segretario pel Gran Magistero Mauriziano ne avrà la presidenza.

La Giunta esecutiva è composta di 5 membri col presidente ed è nominata tra i suoi membri dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 4.

La nuova Amministrazione conserverà con le finalità prescritte dal suo patrimonio, tutte le prerogative e condizioni giuridiche che le vennero riconosciute per l'addietro come aggregata all'Ordine Mauriziano.

Art. 5

Le modalità per la costituzione dei due organi amministrativi saranno successivamente determinate con altro Nostro decreto su proposta del Nostro primo segretario pel Gran Magistero Mauriziano.

Il presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, e il Nostro primo segretario pel Gran Magistero Mauriziano sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto che, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno d'Italia.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — BOSELLI.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 187 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 26 settembre 1920, n. 1322 e l'art. 2 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778;

Visto l'art. 1 della legge 6 luglio 1911, n. 697, con cui venne concessa un'annua indennità di L. 1000 (mille) ai consiglieri di prefettura con le funzioni di sottoprefetto;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai consiglieri di prefettura con funzioni di commissario civile, per i distretti politici dei territori annessi al Regno, con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, ed agli altri funzionari, incaricati di tali funzioni, nei territori stessi, è concessa una indennità annua di lire 1000 (mille) con decorrenza dal 1° gennaio 1922.

E' inoltre concessa, dalla stessa data, ai commissari civili per i distretti dei territori su indicati, un'indennità d'alloggio in L. 1000 (mille) annue, qualora essi non possano usufruire di stabili di proprietà demaniale o condotti in affitto dal Demanio.

Art. 2.

In via provvisoria e fino a quando avranno vigore nei territori indicati nell'articolo precedente, le attuali norme in materia tributaria, il pagamento della indennità, prevista in detto articolo, dovrà essere eseguito nella misura corrispondente agli importi effettivamente percepiti dai consiglieri di prefettura con funzioni di sottoprefetto.

Art. 3.

E' abrogata dalla data indicata nell'art. 1 la determinazione 12 dicembre 1915, n. 23035, del Comando supremo (Segretariato generale per gli affari civili) relativa ad indennità di rappresentanza ed alloggio a favore dei commissari civili per i distretti politici dei territori annessi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, 2 febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 5 febbraio 1922 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Montaione (Firenze).

SIRE!

Avendo nel maggio 1921, 11 dei 20 consiglieri assegnati al comune di Montaione rassegnato le dimissioni, mentre i restanti 9, pur non essendo formalmente dimissionari, si erano da tempo disinteressati del tutto della trattazione degli affari, il prefetto

lovette affidare la provvisoria gestione dell'Ente ad un suo commissario.

Non essendo possibile nelle attuali condizioni dell'ordine pubblico indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza, mentre d'altra parte nell'interesse dell'Ente, urge dare all'amministratore più ampi e definiti poteri, si rende indispensabile, siccome pure ha ritenuto il Consiglio di Stato nell'adunanza del 27 gennaio c. a., lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del commissario predetto.

A ciò provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre alla augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Montaione, in provincia di Firenze, è sciolto

Art 2.

Il signor dott. Licurgo Bertelli è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il rapporto del prefetto di Siracusa, col quale si propone lo scioglimento dell'Amministrazione dell'Opera pia Carpentieri, in Scicli;

Veduti gli atti ed il voto della Commissione provinciale di beneficenza;

Vedute le leggi 17 luglio 1890, n. 6972, 18 luglio 1904 n. 390, ed i regolamenti relativi;

Udito il parere del Consiglio di Stato, del quale si adottano i motivi, che qui s'intendono integralmente riprodotti;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione dell'Opera pia suddetta è sciolta e la temporanea gestione è affidata ad un commissario straordinario da nominarsi dal prefetto di Siracusa.

Il Nostro ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Viste le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778;

Visto il R. decreto-legge 26 settembre 1921, n. 1289;

Visto lo Statuto civico per la città di Trieste;

Su proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le seguenti deliberazioni del commissario straordinario per il comune di Trieste:

1° la deliberazione 29 settembre 1921, con la quale veniva chiesta, alle condizioni stabilite nel R. decreto-legge 26 settembre 1921, n. 1289, ed a quelle contenute nella deliberazione stessa, un'anticipazione, da sistemarsi mediante mutuo con la Cassa depositi e prestiti, di L. 17.280.489 (diciassettemilioni duecentottantamila quattrocentottantanove) a copertura delle esigenze della gestione ordinaria 1921;

2° la deliberazione 22 ottobre 1922, con la quale viene chiesta alle condizioni stabilite nel R. decreto-legge 26 settembre 1921, n. 1289 ed a quelle contenute nella deliberazione stessa, un'anticipazione, da sistemarsi mediante mutuo con la Cassa depositi e prestiti, di L. 12,500,000 (dodici milioni e cinquecentomila) per sopperire alle spese inerenti all'ampliamento dell'acquedotto di Zaule ed alla costruzione di un acquedotto provvisorio dalle fonti Sardotsch;

3° la deliberazione 30 novembre 1921, con la quale viene chiesta, sempre alle condizioni stabilite nel Regio decreto-legge 26 settembre 1921, n. 1289, ed a quelle contenute nella deliberazione stessa, un' anticipazione, da sistemarsi mediante mutuo con la Cassa depositi e prestiti di L. 10,000,000 (dieci milioni) per l'esecuzione delle opere di pubblica utilità quivi elencate.

Art. 2.

L'approvazione di cui al precedente articolo s'intende data senza alcun pregiudizio delle deliberazioni riservate a termini del Regio decreto-legge 26 settembre 1921, n. 1289, al ministro del tesoro ed alla Commissione istituita in conformità dell'art. 6 dello stesso Regio decreto-legge.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Veduta la lettera in data 28 gennaio 1922 dell'ufficiale di stato civile di Roma, da cui risulta che la signora Bice Del Vecchio fu Domenico, in data 13 luglio 1920, dichiarò di voler fissare la sua residenza in questo Comune;

Ritenuto che la medesima trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta, ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla signora Del Vecchio il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 1° febbraio 1922 del Consiglio di Stato (sezione prima), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

DECRETA:

È inibito alla predetta signora Bice Del Vecchio il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 20 febbraio 1922.

Il ministro
BONOMI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che il sig. Giovanni Sabbatini, nato a Padova l'8 gennaio 1879 da Enrico e da Enrichetta Rizzone trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al sig. Sabbatini il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 10 febbraio 1922 del Consiglio di Stato (sezione 1a) le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

DECRETA:

È inibito al predetto sig. Giovanni Sabbatini il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 20 febbraio 1922.

Il ministro
BONOMI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che il sig. Francesco Maria Arturo Agostino Connio nato a Genova il 20 marzo 1869 da Francesco e da Francesca nata Del Vecchio trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555 la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1 della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al sig. Connio il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 10 febbraio 1922 del Consiglio di Stato (Sezione prima) le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

DECRETA:

È inibito al predetto sig. Francesco Maria Arturo Agostino Connio il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 20 febbraio 1922.

Il ministro
BONOMI.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Di concerto con il ministro per l'industria ed il commercio;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 8 gennaio 1920, n. 8, modificativo dell'allegato *A* al R. decreto-legge 24 novembre 1919, numero 2165;

DETERMINA:

Art. 1.

È concessa la restituzione dell'imposta di produzione sui tessuti, nastri e cordoni, di seta o misti con seta, impiegati nella confezione dei cappelli da uomo che si esportano.

Art. 2.

La restituzione di cui al precedente articolo verrà effettuata nelle seguenti misure:

a) per i cappelli di pelo di lepre e di lana, con nastro, fodera e cordone, L. 0,50 per ciascun cappello;

b) per i cappelli di pelo di lepre e di lana, con solo nastro e cordone, L. 0,25 id. id.;

c) per i cappelli di paglia, con nastro, fodera e cordone, L. 0,60 id. id.;

d) per i cappelli di paglia, con solo nastro, L. 0,30 id. id.

Art. 3.

Con successivi decreti Ministeriali, che avranno applicazione per le esportazioni effettuate dopo un mese dalla data della loro pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno, la misura delle restituzioni di cui al precedente articolo saranno periodicamente modificate sulla base dei prezzi minimi delle materie prime soggette all'imposta.

Art. 4.

Per la restituzione dell'imposta sui prodotti suindicati saranno seguite le norme e formalità vigenti riguardo agli altri prodotti ammessi, quando si esportano, alla restituzione dei diritti sulle materie prime.

È stabilito in ventiquattro il numero minimo dei cappelli ammessi alla restituzione per ogni spedizione.

Art. 5.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 11 gennaio 1922.

Il ministro
SOLERI.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 50, dal 12 al 18 dicembre 1921.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Carbonchio ematico.					
Bari delle Puglie	Bari	—	1	—	1
Brescia *(a)*	Brescia	—	3	—	4
Cuneo	Alba	—	1	—	1
Macerata *(a)*	Camerino	—	1	—	1
Nasoli	Castellammare di S	—	1	—	1
Novara	Novara	1	1	1	1
Sassari *(a)*	Ozieri	—	2	—	2
Torino	Ivrea	—	1	—	1
Venezia	Venezia	—	1	—	1
		1	12	1	13
Carbonchio sintomatico.					
Modena *(a)*	Modena	—	1	—	1
Reggio Emilia	Guastalla	—	1	—	1
Verona	Verona	—	1	—	1
		—	3	—	3
Afta epizootica.					
Alessandria *(a)*	Acqui	—	2	—	2
»	Alessandria	4	—	4	2
»	Asti	7	1	8	3
»	Casale Monferrato	6	—	9	6
Aquila degli Abr	Avezzano	1	—	3	2
»	Sulmona	1	—	1	—
Arezzo *(a)*	Arezzo	3	—	5	—
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	—	1	—	1
»	Fermo	—	1	—	1
Belluno	Belluno	1	1	7	2
»	Feltre	1	—	1	—
Bergamo	Bergamo	32	8	77	25
»	Clusone	10	3	36	1?
»	Treviglio	26	2	186	31
Bologna	Bologna	18	3	36	12
»	Imola	2	—	4	—
»	Vergato	3	—	10	—
Segue Afta epizootica.					
Brescia *(a)*	Breno	4	1	13	7
»	Brescia	60	4	341	40
»	Chiari	26	1	256	17
»	Salò	19	1	127	39
»	Verolanuova	15	—	146	22
Campobasso	Campobasso	—	1	—	1
Caserta	Nola	1	—	1	—
»	Sora	2	—	2	—
Como	Como	50	4	193	23
»	Lecco	64	3	216	17
»	Varese	23	1	94	9
Cremona	Casalmaggiore	—	2	—	2
»	Crema	—	9	—	19
»	Cremona	—	15	—	32
Cuneo	Alba	3	7	5	12
»	Cuneo	2	4	22	13
»	Mondovì	4	2	14	9
»	Saluzzo	5	3	23	9
Ferrara *(a)*	Cento	1	—	1	—
»	Ferrara	2	—	2	—
Firenze	Firenze	7	6	13	30
»	Pistoia	4	1	5	1
»	Rocca San Casciano	—	1	—	2
»	San Miniato	2	3	3	5
Forlì	Cesena	2	1	42	3
»	Forlì	2	1	10	6
»	Rimini	2	—	2	—
Genova	Albenga	1	—	1	—
»	Genova	5	1	7	2
»	Spezia	—	1	—	1
Livorno	Livorno	1	—	4	1
»	Portoferraio	4	—	6	—
Lucca	Lucca	9	2	39	19
Macerata *(a)*	Camerino	—	1	—	3
»	Macerata	—	3	—	3

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Segue Aftu epizootica.					
Mantova	Mantova	13	13	36	44
Massa e Carrara	Castelnuovo di Gar.	3	—	9	—
»	Massa	3	—	54	1
Milano	Abbiategrasso	4	6	5	8
»	Gallarate	4	3	4	6
»	Lodi	19	11	29	27
»	Milano	12	4	15	9
»	Monza	—	3	—	3
Modena (*a*)	Mirandola	5	—	15	2
»	Modena	8	4	19	6
Napoli	Castellammare di S.	3	—	4	—
Novara	Biella	3	2	6	7
»	Domodossola	1	5	1	42
»	Novara	10	4	36	33
»	Pallanza	—	1	—	2
»	Vercelli	4	2	10	7
Padova	Padova	14	3	31	12
Parma	Borgo S. Donnino	8	2	18	18
»	Parma	3	1	4	9
Pavia	Mortara	8	4	13	29
»	Pavia	11	6	17	15
»	Voghera	4	3	5	10
Perugia	Orvieto	2	—	13	1
»	Perugia	2	—	3	1
»	Spoleto	1	—	2	1
Pesaro e Urbino	Urbino	2	—	3	—
Piacenza	Fiorenzuola d'Arda	—	2	—	2
»	Piacenza	—	5	—	10
Pisa	Pisa	14	3	63	35
»	Volterra	4	2	11	3
Porto Maurizio	Porto Maurizio	3	—	4	1
Ravenna	Lugo	2	1	5	7
»	Ravenna	3	1	14	11
Reggio Emilia	Guastalla	2	1	2	1
»	Reggio Emilia	4	7	4	14
Rovigo	Adria	2	—	6	—
»	Rovigo	7	1	11	3
Salerno	Campagna	1	—	1	1
»	Salerno	2	1	6	3
Siena	Siena	6	2	11	3
Segue Aftu epizootica.					
Teramo (*a*)	Penne	—	3	—	6
»	Teramo	1	—	1	1
Torino	Ivrea	4	3	10	5
»	Pinerolo	4	1	25	4
»	Susa	3	—	5	—
»	Torino	23	4	158	22
Treviso	Treviso	—	1	—	1
Udine	Pordenone	3	—	3	1
»	Udine	1	4	4	9
Venezia	Chioggia	1	—	3	—
»	Venezia	20	1	49	1
Verona	Verona	11	1	45	15
Vicenza	Vicenza	12	1	19	14
		718	223	2782	912
Malattie infettive dei suini.					
Aquila degli Abr.	Aquila	1	—	1	—
»	Cittaducale	1	—	5	—
»	Sulmona	—	1	—	1
Arezzo (*a*)	Arezzo	2	—	50	10
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	—	1	—	1
»	Fermo	1	—	3	—
Belluno	Feltre	2	1	10	3
Bergamo	Treviglio	1	1	1	1
Bologna	Bologna	3	—	10	—
»	Imola	1		3	—
Campobasso	Campobasso	1	1	2	3
Catanzaro	Catanzaro	2	1	6	5
»	Cotrone	—	1	—	4
»	Monteleone di Cal.	2	—	7	—
Cuneo	Cuneo	—	1	—	1
Firenze	Firenze	1	—	2	—
Foggia	San Severo	7	—	13	—
Forlì	Cesena	1	—	2	—
Macerata (*a*)	Macerata	—	1	—	2
Milano	Monza	—	1	—	1
Modena (*a*)	Mirandola	1	—	2	—
»	Modena	2	—	3	1
Pavia	Mortara	—	2	—	2
Pisa	Volterra	1	—	1	—

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Segue Malattie infettive dei suini.					
Potenza	Lagonegro	4	—	7	—
»	Melfi	3	—	9	—
»	Potenza	4	—	4	—
Ravenna	F[illegible]a	1	—	1	—
Reggio Calabria	Gerace Marina	2	—	8	1
Siena	Siena	—	2	—	5
Teramo (*a*)	Teramo	1	—	3	3
		45	14	153	44
Morva.					
Avellino (*b*)	Ariano di Puglia	1	—	1	—
Bari delle P. (*b*)	Altamura	1	—	1	—
Reggio Emilia	Reggio Emilia	—	1	—	1
		2	1	2	1
Farcino criptococcico.					
Avellino	Avellino	3	—	4	—
Bari delle Puglie	Bari	1	1	1	1
»	Barletta	1	—	1	—
Benevento	Benevento	—	1	—	1
»	Cerreto Sannita	2	—	2	—
Bergamo	Treviglio	1	—	1	—
Massa e Carrara	Castelnuovo di G.	1	—	1	—
Messina	Messina	2	—	7	—
Napoli	Casoria	2	—	6	—
»	Castellammare di S.	1	1	9	2
»	Napoli	4	—	4	1
Palermo	Palermo	3	—	43	—
Porto Maurizio	San Remo	1	—	1	—
Reggio Calabria	Palmi	1	—	1	—
Salerno	Salerno	5	2	7	3
Siracusa (*a*)	Siracusa	1	—	2	1
		29	5	90	9
Morbo coitale maligno.					
Pisa (*a*)	Volterra	1	—	1	—
Reggio Emilia	Reggio Emilia	1	—	1	—
		2	—	2	—
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore.					
Aquila degli Ab.	Avezzano	1	—	15	—

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Rabbia.					
Aquila degli A. (*b*)	Sulmona	1	—	1	—
Bari delle P. (*b*)	Altamura	—	1	—	1
»	Barletta	—	1	—	2
Bologna	Bologna	—	1	—	2
Brescia (*a*)	Verolanuova	—	1	—	1
Genova	Genova	1	1	2	1
Milano	Milano	—	1	—	1
Palermo	Palermo	1	—	6	—
Perugia	Foligno	1	—	2	—
Siracusa (*a*)	Modica	—	1	—	1
		4	7	11	9
Rogna.					
Aquila degli Ab.	Aquila	1	—	1	—
»	Avezzano	2	—	11	—
Caltanissetta	Caltanissetta	—	1	—	1
Firenze	Firenze	1	—	2	—
Foggia	Bovino	3	—	3	—
Messina	Mistretta	1	—	1	—
Potenza	Lagonegro	1	—	1	—
»	Matera	1	—	1	—
»	Melfi	1	—	1	—
		11	1	21	1
Vaiuolo ovino.					
Bari delle Puglie	Barletta	2	—	8	—
Foggia	Bovino	1	—	2	1
»	Foggia	4	—	37	10
»	San Severo	1	—	4	—
Potenza	Melfi	1	—	3	—
		9	—	54	11
Tubercolosi bovina.					
Siena	Montepulciano	—	1	—	1
»	Siena	—	1	—	1
		—	2	—	2
Colera dei polli.					
Campobasso	Campobasso	2	—	8	—
Lucca	Lucca	—	1	—	2
Mantova	Mantova	—	1	—	1
Teramo (*a*)	Teramo	1	—	1	—
		3	2	9	3

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattie		
Carbonchio ematico	9	13	11
Carbonchio sintomatico	3	3	3
Afta epizootica	46	941	3694
Malattie infettive dei suini	22	59	197
Morva	3	3	3
Farcino criptococcico	12	34	99
Rabbia	9	11	20
Rogna	6	12	22
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore	1	1	15
Vaiuolo ovino	3	9	65
Morbo coitale maligno	2	2	2
Influenza del cavallo	2	2	2
Tubercolosi bovina	1	2	2
Colera dei polli	4	5	12
Barbone dei bufali	—	—	—
Peste aviaria	—	—	—
Aborto epizootico	—	—	—

(a) I dati si riferiscono alla settimana precedente.
(b) Malattia sospetta.

Bollettino sanitario del bestiame nelle terre redente, dal 28 novembre al 4 dicembre 1921.

COMMISSARIATO generale civile	DISTRETTO POLITICO	Numero dei Comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei Comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle e pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle e pascoli infetti: nuovi denunziati
Malattie infettive dei suini.					
Venezia Giulia	Rovigno	—	1	—	1
Venezia Trident.	Borgo	4	—	5	—
»	Bressanone	1	—	1	—
»	Rovereto	—	1	—	2
»	Tione	7	—	9	—
»	Trento	6	—	17	—
		18	2	32	3
Carbonchio ematico.					
Venezia Giulia	Pavia	1	—	1	—
Afta epizootica.					
Venezia Giulia	Capodistria	4	—	41	—
»	Gorizia	12	—	113	1
»	Gradisca	5	—	14	—
»	Monfalcone	7	1	11	1
»	Postumia	6	1	23	5
»	Trieste	9	—	25	—
»	Volosca	1	—	2	2
Venezia Trident.	Borgo	12	—	14	—
»	Riva	4	—	6	—
»	Rovereto	8	1	56	8
»	Silandro	13	2	76	14
»	Tione	7	—	18	—
»	Trento	3	—	8	—
		91	5	407	31
Rabbia					
Venezia Trident.	Borgo	2	—	6	2
»	Rovereto	1	—	1	—
»	Trento	2	—	2	—
		5	—	9	2
Rogna.					
Venezia Trident.	Borgo	1	—	1	—
»	Trento	1	—	1	—
		2	—	2	—

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero dei Distretti politici	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattie		
Carbonchio ematico	1	1	1
Afta epizootica	13	93	438
Malattie infettive dei suini	6	20	35
Rabbia	3	5	11
Rogna	2	2	2
Vaiuolo ovino	—	—	—
Carbonchio sintomatico	—	—	—
Tubercolosi bovina	—	—	—
Colera dei polli	—	—	—

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Direzione generale dei servizi postali — Casse di risparmio postali

Resoconto sommario *delle operazioni eseguite a tutto il mese di settembre 1921*

OPERAZIONI ORDINARIE.

	UFFICI autorizzati	Movimento dei libretti			Quantità delle operazioni	
		Di prima emissione, rinnovati e duplicati	Ultimati, estinti, smarriti, prescritti e annullati	Eccedenza	Depositi	Rimborsi
Mesi di settembre	—	64.376	36.984	27.392	247.098	280.423
Mesi precedenti	364	696.638	260.807	435.831	2.302.015	1.859.385
Somme totali dell'anno in corso	364	761.014	297.791	463.223	2.549.113	2.139.808
Anni 1876-1920	10.601	23.790.496	16.883.730	6.906.766	111.931.165	84.866.472
Somme complessive	10.965	24.551.510	17.181.521	7.369.989	114.480.278	87.006.280

	MOVIMENTO DEI FONDI				
	Depositi	Interessi capitalizzati	Somme complessive	Rimborsi	Rimanenze
Mesi di settembre	277.000.024 71	—	277.000.024 71	264.731.165 85	12.268.858 86
Mesi precedenti	2.463.100.325 44	—	2.463.100.325 44	1.504.530.368 47	958.569.956 97
Somme totali dell'anno in corso	2.740.100.350 15	—	2.740.100.350 15	1.769.261.534 32	970.838.815 83
Anni 1876-1920	24.375.870.389 81	1.227.496.348 66	25.603.366.738 47	18.682.807.618 29	6.920.559.120 18
Somme complessive	27.115.970.739 96	1.227.496.348 66	28.343.467.088 62	20.452.069.152 61	7.891.397.936 01

LIBRETTI AL PORTATORE

	Uffici autorizzati	Movimento dei libretti			Quantità delle operaz.	
		Di prima emissione rinnovati e duplicati	Ultimati, estinti, smarriti, prescritti e annullati	Eccedenza	Depositi	Rimborsi
Mesi di settembre	—	392	97	295	1.811	1.830
Mesi precedenti	—	3.759	778	2.981	16.907	16.110
Somme totali dell'anno in corso	—	4.151	875	3.276	18.718	17.940
Anni 1915-1920	374	35.960	6.875	29.085	115.657	96.867
Somme complessive	374	40.111	7.750	32.361	134.375	114.807

	MOVIMENTO DEI FONDI				
	Depositi	Interessi capitalizzati	Somme complessive	Rimborsi	Rimanenze
Mesi di settembre	1.376.519 52		1.376.519 52	1.298.211 28	78.308 24
Mesi precedenti	11.698.850 18	—	11.698.850 18	10.029.335 32	1.669.514 86
Somme totali dell'anno in corso	13.075.369 70		13.075.369 70	11.327.546 60	1.747.823 10
Anni 1915-1920	60.993.057 80	1.094.905 23	62.087.963 03	46.619.132 96	15.468.830 07
Somme complessive	74.068.427 50	1.094.905 23	75.163.332 73	57.946.679 56	17.216.653 17

OPERAZIONI INFRUTTIFERE

	Movimento dei libretti			Depositi		Rimborsi		Rimanenze
	Emessi	Ultimati	Eccedenze	Quantità	Importo	Quantità	Importo	
Mesi di settembre. . .	1.674	1.170	504	2.368	3.759.196 58	2.438	2.461.247 35	1.297.949 23
Mesi precedenti . . .	14.993	10.760	4.233	20.905	29,177.592 69	21.370	23.516.668 38	5.660.924 31
Somme totali dell'anno in corso . . .	16.667	11.930	4.737	23.273	32.936.789 27	23.808	25.977.915 73	6.958.873 54
Anni 1883-1920	289.319	188.958	100.361	1 598.774	984.817.166 20	2.328.472	939.755.423 94	45.061.742 26
Somme complessive.	305.986	200.888	105.098	1.622.047	1.017.753.955 47	2.352.280	965.733 339 67	52.020.615 80

RISCOSSIONI D'INTERESSI su certificati del Debito pubblico

	Riscossioni	
	Quantità	Importo
Mesi di settembre	14.514	1.020.820 37
Mesi precedenti	312.408	24 175.763 44
Somme dell'anno in corso .	326.922	25.196.583 81
Anni 1878-1920	9 707.049	704.456.638 37
Somme complessive . .	10.033.971	729.653.222 18

SERVIZIO INTERNAZIONALE

	Rimborsi eseguiti in Italia su libretti emessi all'estero		Rimborsi eseguiti all'estero su libretti emessi in Italia	
	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Mesi di settembre . .	37	40.025 34	30	76.791 44
Mesi precedenti . . .	401	433.177 64	189	263.103 50
Somme dell'anno in corso	438	483.202 98	219	339.894 94
Anni 1906-1920 . . .	61.121	9.371.665 10	14.543	6.820.233 91
Somme complessive	61.559	9.854.868 08	14.762	7.160.128 85

ACQUISTI DI RENDITA e depositi nella Cassa Depositi e Prestiti

	Quantità	Importo
Mesi di settembre	343	2.462.514 53
Mesi precedenti	7.600	31.502.291 79
Somme dell'anno in corso	7.948	33.964.806 32
Anni 1876-1920	501.630	808.542.394 59
Somme complessive . . .	509.578	842.507.200 91

CASSE DI RISPARMIO a bordo delle Regie navi

	Quantità delle operazioni	Importo	
		Depositi	Rimborsi
Mesi di settembre . .	189	133.546 80	2.117 66
Mesi precedenti . . .	497	313.357 35	11 181 70
Somme dell'anno in corso	686	446.904 15	13.299 36
Anni 1886-1920	96.156	5.504.799 04	4.564.255 27
Somme complessive	96.842	5.951.703 19	4.577.554 63

LIBRETTI DI VECCHIO TIPO tolti di corso dopo la legge 24 dicembre 1908, n. 719 per la riforma contabile	Quantità
Mese di settembre	134
Mesi precedenti	1.411
Somme dell'anno in corso .	1.545
Anni 1909-1920	4.649.990
Somma complessiva . . .	4.651.535

RIMESSE DEGLI ITALIANI residenti all'estero	Quantità dei depositi	Importo
Mese di settembre .	14.865	73.193.453 29
Mesi precedenti . .	124.697	671.773.033 32
Somme dell'anno in corso	139.562	744.966.486 61
Anni 1890-1920 . . .	1.642.696	3.473.566.346 53
Somme complessive.	1.782.258	4.218.532.833 14

SOMME cadute in prescrizione	Importo
Mese di settembre .	—
Mesi precedenti . .	—
Somme dell'anno in corso	—
Anni 1905-1920 . .	5.346.139 94
Somme complessive	5.346.139 94

MINISTERO DEL TESORO

(Elenco n. 28).

1ª Pubblicazione.

Si è dichiarato che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3.50 0/0	161976	1960 —	Figli maschi nascituri ai signori Gattico avv. *Antonio* e ing. Giuseppe di Cesare, eredi indivisi dell'avv. Antonio Gattico, dom. a Torino - Vincolata d'usufrutto	Figli maschi nascituri ai signori Gattico avv. *Carlo-Antonio* e ing. Giuseppe di Cesare, eredi indivisi dell'avv. Antonio Gattico, dom. a Torino - Vincolata d'usufrutto
Cons. 5 0/0	65171	30 —	Baduini *Adriana* di Giovanni, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Borgotaro (Parma), con usufrutto vitalizio a Baduini Giovanni fu Giuseppe	Baduini *Giuseppina-Rosa-Jemale-Adriana-Renata* detta Adriana di Giovanni, minore, ecc., come contro
»	226708	365 —	Costa Maria-Adelaide di Salvatore, moglie di Interlandi *Giovanni* fu Gregorio, dom. a Modica - Con annotazione	Costa Maria-Adelaide di Salvatore, moglie di Interlandi *Salvatore* fu Gregorio, dom. a Modica - Con annotazione
»	226710	5 —		
»	141743	500 —	Rosso *Piero* di Giovanni, dom. a Tronzano Vercellese (Novara)	Rosso *Pietro* detto Piero di Giovanni, *minore, sotto la patria potestà del padre*, dom. come contro
»	141741	500 —	Rosso *Aldo* di Giovanni, dom. a Tronzano Vercellese (Novara)	Rosso *Arnaldo* detto Aldo di Giovanni, minore, ecc., come la precedente
3,50 0/0	2007	140 —	De Martin-Fabbro *Giuseppe* fu Bortolo, dom. in Candidi (Belluno)	De Martin-Fabbro *Bortolo-Giuseppe detto Giuseppe* fu Bortolo, dom. a Candidi (Belluno)
(1906)	4018	35 —		
Mista	—	—		
3,50 0/0	239	35 —		
(1902)	240	35 —		
Cat. A	241	35 —		
Mista	242	35 —		
	243	35 —		
	244	35 —		

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 18 febbraio 1922.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Ministero per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 1 marzo 1922.
(Art. 39 del Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	172 61	Dinari	—
Londra	83 13	Corone jugoslave	—
Svizzera	366 50	Belgio	164 —
Spagna	302 —	Olanda	7 20
Berlino	8 32	Pesos oro	15 80
Vienna	0 45	Pesos carta	7 —
Praga	32 85	New York	18 71

Oro . . . . . . 361 01.

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3,50 % netto (1906)	73 79	—
3,50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	78 09	—

MINISTERO DEL TESORO

ERRATA-CORRIGE

A pag. 439 della *Gazzetta ufficiale* n. 48 del 27 febbraio u. s. « Elenco smarrimento ricevute - 1ª pubblicazione ».

Alla prima intestazione che dice: Mantillo Alfonso, ecc. al posto di *rendita* L. 8500 deve dire *Capitale* L. 8.500, come era detto nell'apposito avviso di questa Direzione generale.

BANCA D'ITALIA

Capitale versato L. 180.000.000

	Situazione	
	al 10 febbraio 1922	al 20 febbraio 1922
Cassa (Specie metalliche)	925.683.000	931.797.000
Portafoglio su piazze italiane	4.464.168.000	4.409.152.000
Anticipazioni	3.629.463.000	3.459.463.000
Fondi sull'estero (Portafoglio e c|c)	694.673.000	692.569.000
Circolazione	14.384.415.000	14.065.185 000
Debiti a vista	1.051.108.000	1.046.185.000
Depositi in C| C| fruttifero	1.039.136.000	1.094.326.000
Rapporto della riserva alla circolazione	19.60 0|0	20.49 0|0

BANCO DI NAPOLI

	Situazione	
	al 20 dicembre 1921	al 31 dicembre 1921
Cassa (Specie metalliche milioni 232,601.000|232.602.000)	413.518.000	415.840.000
Portafoglio su piazze italiane	992.496.000	1.110.300.000
Anticip. (al Tesoro L. 1.312.428.000)	1.790.480.000	1.858.413.000
Fondi sull'estero (Portafoglio c|c)	102.911.000	79.061.000
Circolazione	3.416.964.000	3.575.695.000
Debiti a vista	177.613.000	258.539.000
Depositi in c|c fruttifero	165.322.000	179.625.000

CONCORSI

Ministero della giustizia e degli affari di culto

È aperto il concorso per i seguenti posti di notaro vacanti:

SEDE dell'ufficio	Distretto notarile	N. dei posti vacanti	Orario dell'assistenza personale allo studio
Padova	Padova	1	Lunedì, giovedì e sabato dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 16
Verona	Verona	1	Lunedì, martedì, giovedì e sabato dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 16
Ragusa	Modica	1	Martedì, sabato e domenica dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 17 dal 1° ottobre al 31 marzo e dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 dal 1° aprile al 30 settembre
Codevilla	Voghera	1	Domenica dalle ore 12 alle 16
Cuasso al Monte	Como	1	Venerdì dalle ore 9 alle 13
S. Vito dei Normanni	Lecce	1	Martedì, giovedì e domenica dalle ore 9 alle 12 e dalle 16 alle 18
Roma	Roma	1	Lunedì, martedì, mercoledì e giovedì non festivi dalle ore 9 alle 13
Terracina	Roma	1	Lunedì e domenica dalle ore 9 alle 12
Milano	Milano	2	Tutti i giorni feriali dalle ore 9 alle 16 e tutti i giorni festivi dalle ore 9 alle 12

SEDE dell'ufficio	Distretto notarile	N. dei posti vacanti	Orario dell'assistenza personale allo studio
S. Venanzo	Perugia	1	Lunedì e domenica dalle ore 9 alle 12
Castelleone	Cremona	1	Mercoledì dalle ore 10 alle 14
Fanano	Modena	1	Mercoledì, sabato e domenica dalle ore 9 alle 12
Ghemme	Novara	1	Martedì, venerdì dalle ore 9 alle 13 e domenica dalle ore 9 alle 11 e dalle 15 alle 17
Marineo	Palermo	1	Domenica dalle ore 10 alle 15
Prizzi	Palermo	1	Martedì, mercoledì e domenica dalle ore 15 alle 20
Prizzi	Palermo	1	Giovedì, venerdì e domenica dalle ore 15 alle 20
Fara Sabina	Rieti	1	Martedì dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 16 nell'inverno; dalle ore 9 alle 12 e dalle 16 alle 18 nell'estate: Domenica dalle ore 9 alle 12
Legnano	Milano	1	Martedì e domenica dalle ore 9 alle 17
Cbignolo Po	Pavia	1	Martedì, venerdì e domenica dalle ore 10 alle 15

La domanda di ammissione al concorso, coi documenti giustificativi dei requisiti indicati nell'art. 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, deve presentarsi al procuratore del Re presso il tribunale da cui dipende il Distretto notarile dove il posto è da provvedere (art. 10 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 modificato dal decreto-legge 29 aprile 1920, n. 544) entro il termine di 40 giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso sotto pena di decadenza.

Alla domanda dovrà essere unito in doppio esemplare in carta libera l'elenco dei documenti presentati.

I documenti da presentarsi sono, ai sensi dell'art. 22 del regolamento notarile 10 settembre 1914, n. 1326, modificato come sopra.

a) per i candidati notari:

1° estratto (copia integrale) dell'atto di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco della residenza;

3° certificato di moralità, rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede. Se la residenza attuale duri da meno di sei mesi, occorre eguale certificato rilasciato dal sindaco del Comune della residenza o delle residenze precedenti;

4° certificato generale del casellario;

5° certificato rilasciato dal segretario della R. procura presso il tribunale, nella cui giurisdizione l'aspirante ha la residenza, e dal quale risultino i procedimenti penali eventualmente in corso d'istruzione o di giudizio a carico dell'aspirante medesimo. Se la residenza attuale duri da meno di sei mesi, anche per tale certificato si osserva quanto è prescritto dal n. 3 per il certificato di moralità;

6° diploma di laurea in giurisprudenza, ovvero un certificato del direttore della segreteria dell'Università presso cui fu conseguita o confermata la laurea;

7° certificato di iscrizione nel registro dei praticanti notari;

8° certificato della pratica notarile e, nei casi di pratica abbreviata, i documenti che la giustifichino;

9° certificato dell'esame d'idoneità al notariato, dal quale risulti il numero complessivo dei voti ottenuti dall'aspirante;

b) per i notari in esercizio e per i coadiutori:

1° attestazione del presidente del Consiglio notarile del distretto in cui il concorrente esercita, dalla quale risulti che l'aspirante è inscritto nel ruolo dei notari esercenti nel distretto stesso, con la indicazione della data di tale inscrizione. Se precedentemente il concorrente esercitò in altri distretti, deve produrre anche eguale attestazione dei presidenti dei rispettivi Consigli notarili;

2° tutti gli altri documenti richiesti per i candidati notari ed indicati ai precedenti nn. 3, 4, 5 e 9.

Coloro che già conseguirono altra nomina a notaro debbono presentare gli stessi documenti indicati alla lettera b) e al n. 2 della lettera a).

I concorrenti, oltre ai documenti suaccennati, possono produrre nel termine di legge, a prova del possesso degli altri titoli di cui all'art. 11 della legge, tutti i documenti che credono necessari.

I documenti debbono essere prodotti in originale od in copia autentica, esclusi gli equipollenti e le copie certificate conformi di qualsiasi natura e legalizzati ai termini del R. decreto-legge 19 novembre 1914, n. 1290.

I documenti indicati ai numeri 2, 3, 4 e 5 della lettera a) debbono avere data non anteriore a tre mesi a quella del presente numero della *Gazzetta ufficiale*.

Il concorrente, il quale prenda parte a più concorsi notarili, deve per ogni posto fare domanda separata ed in ognuna di esse specificare l'ordine di preferenza delle sedi, anche se si tratti di concorsi pubblicati in tempi successivi, dandone immediatamente avviso al Ministero della giustizia.

Qualora egli non ottemperi a quest'ultima disposizione ed abbia già conseguita la nomina ad altra sede, il Ministero può non tener conto delle altre domande.

Se trattisi di concorsi pubblicati con lo stesso bando, per posti vacanti nel medesimo distretto, l'aspirante può limitarsi a documentare una sola delle domande, facendo nelle altre opportuno richiamo (art. 23 del regolamento notarile su citato).

Si riporta, qui appresso, per opportuna norma degli interessati, anche la disposizione dell'art. 14 del decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239.

Finchè il numero dei notari in esercizio nel distretto di ciascun Collegio notarile non sia ridotto a quello fissato nella tabella indicata nell'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, nei concorsi che saranno pubblicati per il conferimento dei posti notarili vacanti dovrà essere data la preferenza su ogni altro concorrente ai notari che già esercitano nel distretto, e a parità di condizioni, a quelli rimasti in esercizio nelle sedi ivi soppresse.

Si avverte da ultimo che la restituzione dei documenti e delle pubblicazioni sarà di regola fatta dopo la definizione del concorso.

Nella domanda di ammissione al concorso dovrà essere indicato esattamente l'indirizzo dell'aspirante, e i documenti inviati separatamente dalla domanda di ammissione dovranno essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il concorso per il quale sono presentati.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente*